



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
Via Vitorchiano 113/115 - 00189 ROMA

Procedimento 0007/Fipm/2017
Decisione n. 3

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

il Tribunale federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sig.ri

Giorgio Leccisi, Presidente

Gaia Golia, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0007/Fipm/2017

Fatto e svolgimento del processo

In data 11 settembre 2017 il sig. Stefano Pecci, nella qualità di Consigliere Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, ha proposto – in proprio – ricorso *ex art. 53 R.G.* innanzi al Tribunale Federale.

Con la predetta iniziativa il Sig. Pecci ha impugnato il verbale del Consiglio Federale n. 1 svoltosi nelle sedute del 28.06.2017 e 10.07.2017, approvato dal Consiglio Federale nella successiva seduta del giorno 11.08.2017, affetto, secondo il ricorrente, da alcune “*inesattezze, imprecisioni e omissioni*”.

Il ricorso è affidato alle seguenti conclusioni: “*Voglia Codesto Tribunale accogliere le seguenti richieste: in via principale annullamento dei verbali del Consiglio Federale n. 1 svoltosi nelle sedute del 28.06.2017 e del 10.07.2017; in via subordinata modifica del dibattito relativo alla conferma del segretario e annullamento della nomina del Segretario; modifica del verbale relativamente all’esito della votazione delle delibere n. 56 e 58; annullamento della delibera n. 83; modifica del dibattito in merito alla delibera n. 90; annullamento delibera n. 91*”.

Per la discussione del predetto ricorso, rubricato al n. 0007/Fipm/2017, veniva fissata l’udienza del 12 ottobre 2017.

Alla predetta udienza, il Tribunale prendeva atto del deposito da parte del Sig. Pecci della procura *ad litem* ad un difensore, nonché dell’intervento dei Sig.ri Luciano Lauricella, Gianluca Tiberti e

Marco Pietro Carfi e delle difese della Federazione Italiana Pentathlon Moderno nel frattempo costituita in giudizio.

Sentite le parti come da separato verbale, uditi i difensori e le rispettive prospettazioni, acquisite le difese scritte della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato la decisione di cui al dispositivo letto in udienza dal Presidente, sulla scorta delle seguenti

Motivazioni

1. Sono anzitutto inammissibili gli interventi in giudizio dei Signori Luciano Lauricella, Gianluca Tiberti e Marco Pietro Carfi.

L'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia prevede che *“Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica”*.

Nel caso che ci occupa, i predetti soggetti, già indicati come testimoni dal sig. Pecci nel suo ricorso, si sono costituiti in giudizio con il mero conferimento di una procura speciale al difensore e si sono limitati a concludere suo tramite in udienza per l'accoglimento dell'impugnativa.

Gli atti di intervento non risultano però essere stati depositati nel rispetto del richiamato termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dal R.G. FIPM.

Si tratta, inoltre, di atti soltanto formali, dai quali non è dato evincere quale sia l'interesse che li giustifica e quindi quali siano le ragioni sottese agli interventi.

Ne discende, dunque, la loro inammissibilità.

2. Ragioni di economia processuale consentono di prescindere da una compiuta disamina di tutte le eccezioni di rito e di merito articolate dalla difesa della Federazione: il ricorso, infatti, è anch'esso inammissibile per le assorbenti ragioni di seguito indicate.

3. Il Sig. Pecci ha impugnato dinanzi al Tribunale Federale il verbale del Consiglio Federale n. 1 svoltosi in date 28.06.2017 e 10.07.2017, approvato dal Consiglio Federale nella successiva seduta del giorno 11.08.2017.

Il suo ricorso, tuttavia, non rispetta i contenuti minimi previsti dall'art. 52, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIPM, richiamato dall'art. 53 del medesimo Regolamento.

Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, in effetti, non è possibile individuare né gli elementi essenziali che dovrebbero caratterizzare, secondo le predette disposizioni, il mezzo di carattere impugnatorio, né quali sarebbero le norme di legge, dello Statuto e dei principi fondamentali del CONI, dello Statuto e dei regolamenti della Federazione che sarebbero violati nel caso di specie.

Il ricorso è dunque inammissibile perché – per come è stato articolato – non è adeguatamente sorretto dall'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda. Esso non consente nemmeno al Tribunale di prendere posizione sulle doglianze formulate.

Al di là del fatto che il ricorrente non ha depositato i verbali oggetto di impugnativa e non ha compiutamente illustrato il contenuto delle decisioni ivi recate, è sufficiente evidenziare, in questa prospettiva, che *i)* non si comprende quali siano le implicazioni della dedotta carenza di riferimenti alla nomina del Segretario Generale, invece che alla sua conferma; *ii)* non si comprende quali sarebbero le parti “mancanti” dei verbali impugnati, in che modo tali parti avrebbero potuto o dovuto essere integrate, né soprattutto in che modo le lacune dedotte avrebbero potuto incidere sulle decisioni assunte nel Consiglio Federale; *iii)* non è dato comprendere - anche a fronte della mancata indicazione dei contenuti delle decisioni e delle norme che in ipotesi avrebbero potuto essere violate

- per quali ragioni alcune delibere sarebbero suscettibili di annullamento per non essere state assunte – in tesi – all’unanimità.

Si ritiene in definitiva, anche tenuto conto dei principi informatori della giustizia federale richiamati dal Regolamento di Giustizia nonché del carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, che di tali obiettive carenze nelle prospettazioni del ricorrente non possa farsi carico il Tribunale, a fronte dei doveri minimi di cooperazione imposti a colui che intende far valere una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale o richiedere l’annullamento di una delibera federale ai sensi degli artt. 52 e 53 R.G.

4. Le suesposte considerazioni impongono al Collegio la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore della Federazione - nella misura minima prevista dall’art. 30 R.G. – come da dispositivo.

P.Q.M

Il Collegio, riunitosi in Camera di Consiglio come da relativo verbale, il giorno 12 ottobre 2017, presso la sede della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, sita in Roma, via Vitorchiano 113/115, per conoscere e decidere sul ricorso 0007/Fipm/2017 proposto dal sig. Stefano Pecci, assorbita ogni altra eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, emette la seguente

Decisione

- dichiara inammissibili gli interventi dei Signori Luciano Lauricella, Gianluca Tiberti e Marco Pietro Carfi;
- respinge il ricorso proposto dal Sig. Stefano Pecci;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per l’importo di euro 500,00, ai sensi dell’art. 30 RG.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i conseguenziali adempimenti.

PRESIDENTE, Giorgio Leccisi

COMPONENTE, Gaia Golia

COMPONENTE, Federico Freni